



Data 23 MAR. 2011 | Protocollo N° 142768 | Class.: E.910.04.1 | Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Diagnosi di DSA (disturbo specifico dell'apprendimento).

Al Vice-Direttore Generale  
Roberto Spampinato  
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Direzione Generale  
Riva De Biasio – S.Croce 1299  
30135 VENEZIA

Egregio Vice Direttore Generale,

Facendo seguito alla Vostra nota del 22 febbraio u.s., con la quale richiedevate chiarimenti in merito ai soggetti idonei ad effettuare e rilasciare la diagnosi dei DSA ad uso scolastico, si comunica quanto segue:

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) stabilisce che la diagnosi dei DSA sia effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente e che le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

La Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale) stabilisce che la diagnosi dei DSA è effettuata da neuropsichiatri infantili o psicologi, dipendenti delle Aziende ULSS, Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie Integrate, o da strutture private accreditate ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22.

Ai sensi della succitata normativa regionale la diagnosi dei DSA può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o da psicologi; questi professionisti devono essere dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia Aziende ULSS, Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie Integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22.

Pertanto, i criteri per stabilire se un soggetto è idoneo ad effettuare e rilasciare la diagnosi dei DSA ad uso scolastico sono due e devono essere entrambi rispettati:

- Il professionista che diagnostica il DSA deve essere un neuropsichiatra infantile o uno psicologo;
- L'ente dal quale dipende il suddetto professionista deve essere un servizio pubblico del Sistema sanitario nazionale ovvero un servizio privato accreditato ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 e quindi in possesso di apposita deliberazione della Giunta regionale del Veneto.

Nelle more della predisposizione di un elenco dei servizi privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 titolati ad effettuare la diagnosi dei DSA, si rimane a disposizione per le vie brevi qualsiasi dubbio interpretativo che possa emergere.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Francesco Dotta

LR/fb  
Nota DSA Ist Scolastico Veneto  
Per informazioni:  
Servizio Tutela Salute Mentale  
Dirigente Lorenzo Rampazzo  
Tel 041-2793414 - 3490 – Fax 041-2793425  
e-mail: [salutementale@regione.veneto.it](mailto:salutementale@regione.veneto.it)  
web: [www.regione.veneto.it/salutementale](http://www.regione.veneto.it/salutementale)  
web: [www.regione.veneto.it/santapenitenziaria](http://www.regione.veneto.it/santapenitenziaria)

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30125 Venezia  
Tel 041/2793500-3441 – Fax 041/2793599  
Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279